

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 27/05/2024

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno con delegazione di pagamento (n. ***293), stipulato in data 09/05/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/05/2019, ed uno contro cessione del quinto della retribuzione (n. ***429), stipulato in data 19/01/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/05/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- in relazione al contratto n. ***293, il rimborso dell'importo di € 755,53, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di spese di istruttoria non maturate;
- in relazione al contratto n. ***429, il rimborso dell'importo di € 727,82, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di spese di istruttoria non maturate, oltre l'importo di € 154,20 a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata temporis* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti *up-front*;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;
- gli interessi legali dalla data del reclamo;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, e le spese di procedura per € 20,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem*, essendo la controversia già stata esaminata nel merito dall'Arbitro relativamente al finanziamento n. ***293;
- la natura *up-front* delle commissioni di istruttoria, in quanto remunerative di attività a maturazione immediata;
- che, con la sentenza n. 263/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del solo rinvio alle Disposizioni di Vigilanza contenuto nel secondo comma dell'art. 11-*octies* del c.d decreto "*Sostegni-bis*", senza alterare il "distinguo" temporale introdotto dalla l. n. 106/2021 tra contratti stipulati prima e dopo il 2021;
- che l'intervento del legislatore dell'agosto 2023 è nel senso che l'art. 125-*sexies* del T.U.B. (nella versione anteriore al 2021) debba essere letto coerentemente alle interpretazioni della Corte di Giustizia Europea (sentenza "Lexitor" e sentenza "Unicredit Austria") e nel limite in cui tale interpretazione non si ponga in contrasto con i principi civilistici in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa;
- che nel caso di specie, dall'analisi dei contratti risulta una dettagliata descrizione delle attività effettuate dall'intermediario e ricomprese nella voce "Commissioni di istruttoria". Dette commissioni sono quantificate per il contratto n. ***293 in € 1.241,97, di cui € 758,96 per le attività di "*acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento*" effettuate dalla banca e percepite dalla medesima; € 482,99 riconosciute a titolo di provvigione all'agente in attività finanziaria intervenuto per "*attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento*"; per il contratto n. ***429 in € 1.247,68 di cui € 762,47 per le attività di "*acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento*" effettuate dalla banca e percepite dalla medesima; € 485,21 riconosciute a titolo di provvigione all'agente in attività finanziaria intervenuto per "*attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento*";
- che non possa essere attribuita ad esso alcuna responsabilità a titolo di indebito oggettivo o per arricchimento senza causa. In virtù di quanto disposto dall'art. 2033 c.c., infatti, un pagamento indebitamente effettuato può essere ripetuto solo ove non sia dovuto in ragione dell'invalidità o dell'inesistenza del vincolo obbligatorio, nonché in ragione dell'assenza di "causa" del "pagamento" eseguito.

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso.

DIRITTO

In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'intermediario, si evidenzia che il ricorrente ha presentato a questo Collegio, per il tramite di altro procuratore, un precedente ricorso avente ad oggetto uno dei due contratti di finanziamento di cui si controverte nel presente procedimento (più precisamente, contratto di delegazione di pagamento n. ***293).

Tramite tale ricorso il ricorrente chiedeva – a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento – il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 472,81, a titolo di spese di istruttoria oltre la refusione delle spese della procedura e gli interessi legali.

Con la decisione n. 1494/2022 il Collegio rigettava il ricorso.

Ebbene occorre ricordare che, ancorché le pronunce ABF non facciano stato tra le parti (diversamente dalle sentenze dell'autorità giudiziaria), è orientamento pacifico quello secondo cui occorre escludere che le parti possano, ottenuta una decisione su una determinata questione, riproporre la stessa per un secondo giudizio (*ex multis* Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 3962/2012 e 26525/2019).

Per tali motivi, i Collegi territoriali hanno affermato l'irricevibilità del ricorso che presenti *petitum* e *causa petendi* identici a quelli di altro ricorso precedentemente proposto dinanzi all'Arbitro (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 806/2024 e 10938/2021).

Ne consegue che il ricorso è inammissibile nella porzione relativa al contratto n. ***293, e la sua disamina nel merito sarà limitata al contratto n. ***429.

Premesso che tale contratto è stato stipulato in data 12/01/2016, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla cinquantesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Si deve osservare che, in sede di controdeduzioni, l'intermediario afferma che le commissioni di istruttoria, quantificate in contratto in € 1.247,68 sono suddivise fra:

- "attività di acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento", per € 762,47;
- "attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento", per € 485,21 riconosciuti ad un agente in attività finanziaria a titolo di provvigione.

Senonché tale distinzione non trova alcun riscontro nella documentazione in atti, seppure la clausola in esame ricomprenda anche l'attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento nella voce di costo "Commissioni istruttoria".

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor"; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]"*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di

recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che "1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»."

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor "non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)" (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle commissioni di istruttoria, atteso che la formulazione della clausola contrattuale evidenzia la chiara natura di costo non soggetto a maturazione nel tempo, poiché previsto in corrispettivo di attività prodromiche alla concessione del finanziamento, e tanto indipendentemente dal suo importo (così seguendo il costante orientamento di questo Collegio: cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 920/2024, 7505/2023 e 9433/2022; conformi Collegio di Milano, decisione n. 1209/2022 e Collegio di Palermo, decisione n. 1009/2021).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		50
rate residue		70
TAN ▶		7,15%

		% restituzioni
- in proporzione lineare		58,33%
- in proporzione alla quota		37,45%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni istruttoria (up front)	▼ € 1.247,68	€ 727,81	€ 467,29	○		€ 467,29
○			€ 0,00	€ 0,00	⊗		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	⊗		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	⊗		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	⊗		€ 0
⊗			€ 0,00	€ 0,00	⊗		€ 0
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti		€ 467
interessi legali		si ▼

Con riguardo alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata, il ricorrente, a supporto delle richieste restitutorie, cita la decisione n. 5432/2018 del Collegio di Napoli, che ha riconosciuto l'illegittimità dell'addebito dell'indennizzo nell'ipotesi in cui

l'istituto finanziatore non abbia allegato alcun dettaglio dei costi *“eventualmente”* sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Non viene dunque contestata una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Al riguardo, il Collegio di Coordinamento, nella propria decisione n. 5909/2020, ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale si aderisce: *“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*.

Più di recente, con la decisione n. 11679/2021, il Collegio di Coordinamento ha precisato che: *“l'espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”*.

Nel caso di specie, il c.d. *“importo rimborsato in anticipo”* è superiore alla soglia di € 10.000,00 (come si evince dal conteggio estintivo) anche al netto della riduzione del costo totale del credito, con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione (e tanto, anche in ossequio all'orientamento di questo Collegio: cfr. la decisione n. 14261/2021: *“Per quanto riguarda la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, si osserva che il ricorrente [...] aveva affermato che “l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento”, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo. Al riguardo, l'orientamento di questo Arbitro è nel senso che “la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.” (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20). Alla luce del richiamato orientamento, ritiene il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente assolto all'onere della prova a suo carico”*).

Quanto alla richiesta di restituzione di eventuali rate pervenute in momenti successivi all'estinzione anticipata, il ricorrente non versa in atti documentazione a supporto della pretesa.

Non meritevole di accoglimento, infine, è la richiesta di ristoro delle spese legali, sia perché non corredata da alcuna documentazione a supporto, sia considerata la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 467,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI